

# Il riordino degli studi giuridici

di Carla Barbati

La formazione negli studi giuridici è da tempo oggetto di riflessioni in numerosi Paesi dell'area europea, nordamericana, sudamericana e asiatica. In alcuni, ha acquisito la rilevanza di tema oggetto di saggi ospitati da riviste scientifiche, studi monografici e convegni. In altri, ha superato lo spazio del dibattito, dando contenuto a nuovi modelli formativi che si sono aggiunti, talvolta sostituiti, a quelli tradizionali nelle rispettive esperienze.

Benché i sistemi di istruzione dei Paesi impegnati in questi processi siano anche molto differenti tra loro, le ragioni che alimentano le iniziative in merito a quanto si va definendo come il necessario ripensamento della *legal education* mostrano importanti corrispondenze.

Comuni sono numeri che segnalano una consistente diminuzione delle immatricolazioni ai corsi dell'area. Ad essi si affiancano, quasi a essere motivo di questa minore attrattività, cifre che indicano difficoltà di occupazione per chi consegue i relativi titoli di studio. Comuni sono le cause che si considerano all'origine di questa "patologia dei numeri", individuate nelle trasformazioni dei contesti indotte dalla globalizzazione e nelle conseguenti modificazioni di ruolo delle professioni che si avvalgono di un sapere giuridico. Comune è la prevalente e, in taluni casi, assorbente attenzione prestata, a questo proposito, alla debole rispondenza dei percorsi e dei metodi formativi alle esigenze delle professioni legali. Quella forense, in particolare, già incapace di assorbire nuove figure in ragione dell'eccessivo numero di avvocati, si ritiene esiga nuove competenze, adeguate a sistemi giuridici non solo nazionali sempre più complessi.

Un quadro connotato da importanti affinità al quale non può dirsi estranea l'Italia. Anche nella nostra esperienza si registra un calo delle immatricolazioni ai corsi tanto triennali quanto magistrali a ciclo unico del settore. In anni che vedono un loro decremento per tutti gli studi universitari, i numeri raccontano perdite superiori per l'area giuridica, pari a circa un terzo degli studenti in meno di dieci anni. Quanto al tasso di occupazione, specie con riferimento ai laureati magistrali, il XVII Rapporto AlmaLaurea 2015 evidenzia una disoccupazione, a un anno dal titolo, del 34% rispetto a una media nazionale, per i laureati dei corsi a ciclo unico, del 30%, con il 20,1% di occupati su una media del 34%. A cinque anni, i dati documentano, per le medesime coorti, una percentuale di occupati che sale al 71%, rispetto a una media nazionale dell'87%. Anche in Italia, gli studi in giurisprudenza esprimono un complesso raccordo con le necessità delle professioni legali, specie di quella forense che lamenta una sovrabbondanza di iscritti all'ordine, auspicando selezioni più rigorose, capaci di contenerne anche i numeri.

Se i motivi per ripensare i percorsi formativi sono condivisi, le risposte che si vanno immaginando sono diverse, per quanto diversi sono i sistemi di istruzione e di accesso alle professioni. Ancor prima, quasi ad essere il naturale presupposto, diversa è la stessa concezione che si ha del sapere giuridico e del ruolo che esso può assolvere in termini di contributo allo sviluppo della realtà istituzionale, economica e sociale.

Da un lato, vi sono le risposte che si cercano negli Stati Uniti dove la formazione in area giuridica possiede i caratteri specialistici di corsi triennali professionalizzanti, erogati dalle *law schools* a chi ha già compiuto un primo ciclo di studi superiori in altre discipline. Percorsi, funzionali a professioni legali impegnate non solo nel contenzioso, ma soprattutto nell'assistenza al mondo degli affari, che paiono meritevoli di essere riordinati nella struttura e nei contenuti, anche valoriali e deontologici di insegnamenti, sia teorici sia pratici, per i quali si conferma, quasi si rafforza, la necessità di quelle interazioni con il sapere economico all'origine della *law and economics*.

Accanto, vi sono le esperienze di taluni Paesi sudamericani e asiatici, attenti a progettare una formazione

che assicuri l'internazionalizzazione e l'interdisciplinarietà dell'istruzione superiore di settore, parimenti colta nelle connessioni tra diritto ed economia, per professionisti che possano coadiuvare il settore pubblico e privato sulla scena globale. In Brasile si sono sperimentati percorsi alternativi, come nell'esempio offerto dalle *Escolas de Direito* della *Fundação Getulio Vargas*. In Giappone nel 2004 e in Corea del Sud nel 2007, sono stati i Governi ad avviare una riforma con la quale si è accolto il modello delle *law schools*, senza che ciò abbia sopito il dibattito sull'adeguatezza di metodo e contenuto di studi non solo professionalizzanti, ritenuti centrali per lo sviluppo dei rispettivi sistemi.

Dall'altro lato l'Europa con le sue differenze interne. Alle analisi che si conducono nel Regno Unito per una formazione che continui a garantire competenze legali altamente qualificate, si aggiungono quelle che, in Francia, hanno dato contenuto alla sperimentazione di nuovi modelli formativi, qual è quello espresso dall'avvio nel settembre 2009 dell'*École de droit* nell'ambito dell'*Institut d'Études Politiques de Paris*, conosciuto come *Sciences Po*.

Le ragioni che hanno condotto a questa sperimentazione non sono state dominate dalla stretta funzionalità alle professioni legali, benché la Scuola si sia connotata per aver ottenuto l'autorizzazione a che i diplomati nei due cicli in *carrières juridique et judiciaires* e *droit économique*, potessero presentarsi, al pari dei laureati presso le *Facultés de droit*, agli esami di accesso ai centri di formazione forense. Muovendo dall'assunto che il diritto è oggetto di conoscenza in sé e che le necessità delle professioni sono diverse per quanto diversi sono gli ambiti nei quali operano i singoli avvocati, magistrati e notai nonché esposte a costanti evoluzioni, ogni progetto formativo si ritiene debba prescindere dalle loro istanze.

L'esperienza di *Science Po* riporta così in scena una questione ampia e risalente qual è quella dell'autonomia del diritto, come riflessione sui saperi che occorrono alla formazione del giurista. Quasi a ritenere che lo *ius* non dipenda solo dalla *lex* né dal pensiero che su di essa si formi, si dà nuova vita a teorie, diffuse nella Francia del XVIII secolo e sino all'inizio del XX, volte a ritenere necessarie conoscenze tratte da altre scienze sociali come l'economia, la storia, la filosofia, la psicologia e l'antropologia, poi abbandonate nel timore che il confronto con le loro minori stabilità e certezze facesse precipitare il diritto nel caos (Christophe Jamin, *La cuisine du droit*, Paris, 2012).

Come a rinnovare quelle tesi, *Science Po* accoglie un modello di formazione a un metodo di ragionamento scientifico, più che giuridico, strutturalmente interdisciplinare, dedicato a chi possieda la maturità assicurata dal conseguimento di titoli di studio di primo livello anche in altre discipline. Per rafforzare il collegamento con le professioni e occupazioni, l'insegnamento è affidato a docenti provenienti non solo dall'Accademia, ma da altri ambiti e da altri Paesi. Percorsi alternativi a quelli diffusi presso le *Facultés de droit*, tramite i quali s'intende così rispondere all'esigenza che più accomuna il ripensamento dei modelli di istruzione nei diversi Paesi, ossia formare giuristi in possesso delle conoscenze necessarie a fronteggiare le sfide di una globalizzazione che propone nuovi dubbi in merito all'autonomia del diritto.

Mentre questo accade altrove, in Italia il dibattito sul riordino dell'istruzione superiore in area giuridica è alla ricerca di un proprio spazio. Le osservazioni che lo alimentano possiedono ancora il respiro limitato delle analisi volte a verificare i correttivi da apportare a un ordinamento di studi che, come avviene per tutti i corsi di laurea, si misura con la disciplina che ne dettano i decreti ministeriali istitutivi delle classi entro cui s'iscrivono.

Ed è così che in Italia si dibatte della configurazione assegnata dal D.M. 25 novembre 2005 alla classe di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e della scelta, in esso accolta, di delineare un percorso atto ad assicurare conoscenze quanto più omogenee in tutti i corsi. Un esame limitato dal confronto con un disegno caratterizzato da una rigidità che non trova corrispondenze in altre classi di laurea. Soprattutto, condizionato dal presupposto sul quale si basa, quello di una formazione giuridica risultante dalla somma delle conoscenze espresse dalle diverse branche del diritto, identificate con ventun settori scientifico-disciplinari. Le riflessioni che si sviluppano sono in tal modo assorbite da considerazioni orientate, quasi a farne il proprio centro, dalla fungibilità o per converso dalla indispensabilità dei saperi in essi racchiusi, declinata anche nei termini quantitativi del numero di crediti normativamente garantiti a ciascun SSD. Sullo sfondo resta il disegno d'insieme dell'istruzione superiore in area giuridica, entro il quale è in cerca di nuova definizione anche il terzo ciclo della formazione, consegnato a scuole di specializzazione il cui debole rendimento è uno dei tanti indicatori di un rapporto con i contesti che merita di essere ripensato.

Limiti di oggetto che riflettono i limiti dell'ambito entro cui si è svolto il dibattito, circoscritto a talune rappresentanze delle comunità scientifiche e delle professioni legali, ancora in attesa di un confronto con altri

soggetti e con altre sedi, anche ministeriali.

Esitazioni di un'analisi che aspetta pertanto un respiro ampio che forse potrà trovare quando gli attori del sistema universitario, non solo di area giuridica, sapranno ripensare anche uno dei tratti che più condiziona gli stessi percorsi formativi ossia l'organizzazione dei saperi negli attuali settori scientifico-disciplinari, con la forza ad essi assegnata dalle regole per il reclutamento del personale docente e dalla nuova valutazione. Un punto di partenza e insieme di arrivo per tutta la ricerca e la formazione universitaria italiana e per una loro internazionalizzazione che diventi capacità di partecipare a esperienze condivise con altri Paesi.